



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. III

(ESTRATTO)

CRISTINA DE LUCA

**LA CORTE COSTITUZIONALE TORNA SULLE "RIME POSSIBILI":
UN'INSOLITA PRONUNCIA DI MERO ACCOGLIMENTO PER
CADUCARE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA FISSA
(OSSERVAZIONI A MARGINE DELLA SENT. N. 185 DEL 2021)**

10 DICEMBRE 2021

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Cristina De Luca

La Corte costituzionale torna sulle “rime possibili”: un’insolita pronuncia di mero accoglimento per caducare una sanzione amministrativa fissa (osservazioni a margine della [sent. n. 185 del 2021](#))*

ABSTRACT: The paper examines the decision no. 185/2021 of the Italian Constitutional Court which declares the unconstitutionality of a fixed administrative penalty imposed on licensed gambling operators and owners of gambling rooms for breaching the duty to provide information on the risks of compulsive gambling, leaving the Legislator to establish a new penalty that complies with the Constitution, with relevant minimum and maximum thresholds. The paper focuses on the choice made by the Court to adopt, in this case, a declaration of unconstitutionality, despite the resulting gap in regulation. The Court explains when it has to use manipulative decisions and when, instead, it can also use a “simple” declaration of unconstitutionality, like in this case, by differentiating “unsustainable” and “sustainable” gaps in protection. Finally, the paper observes how the decision fits perfectly into the increasingly loose and proactive attitude of the Constitutional Judge in the current institutional season.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’oggetto della sentenza: l’illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa fissa in tema di contrasto alla ludopatia. – 3. Una pronuncia di mero accoglimento in materia di dosimetria sanzionatoria: nuove precisazioni in tema di sentenze a “rime possibili”. – 4. La tollerabilità di taluni vuoti di tutela: un problematico giudizio dai confini incerti. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

La [sentenza n. 185 del 2021](#) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, caducando la norma che imponeva la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro a carico di concessionari del gioco e titolari di sale giochi e scommesse, per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, ad essi imposti dal comma 5 del medesimo articolo.

La Corte giunge alla dichiarazione di illegittimità in quanto la norma censurata colpiva severamente e indistintamente l’inosservanza di obblighi di condotta diversi, impedendo, all’amministrazione prima e al giudice poi, di graduare la risposta sanzionatoria statale alla diversa gravità che potevano assumere in concreto gli illeciti compiuti. Difatti, sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato, per ipotesi di gravità marcatamente diversa, o comunque suscettibili di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito commesso, sono da ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nel caso di specie desumibili dall’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU¹.

La pronuncia in esame adotta quindi, in questo caso, un dispositivo meramente ablativo, pienamente rientrante nell’alveo di quanto positivamente consentito al Giudice delle leggi nel sindacato di legittimità costituzionale, rimanendo così anzi quest’ultimo nel ruolo di semplice “legislatore negativo”.

* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

¹ Punto 6 del *Considerato in diritto*.

Ciò nonostante, l'ambito in cui questa decisione interviene, le conseguenze che essa comporta, come anche il percorso argomentativo impiegato dalla Corte per giustificarla, rendono comunque la pronuncia meritevole di qualche attenzione. Nelle brevi osservazioni che seguiranno ci si concentrerà quindi non tanto sui profili di merito della decisione², quanto sul ragionamento sviluppato in questa occasione dalla Consulta.

2. *L'oggetto della sentenza: l'illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa fissa in tema di contrasto alla ludopatia*

Come anticipato, si tratta di una decisione intervenuta all'esito di un giudizio in materia di dosimetria sanzionatoria, in cui la Corte, riscontrato un *vulnus* costituzionale arrecato dal trattamento sanzionatorio vagliato, ha ritenuto di poter semplicemente eliminare la previsione viziata, senza curarsi della carenza di disciplina così causata dal proprio intervento.

All'accoglimento della questione di legittimità costituzionale è quindi conseguito, di fatto, un desanzionamento delle violazioni degli obblighi informativi sui rischi di cadere nella dipendenza, previsti dal legislatore a carico dei concessionari del gioco e dei titolari delle sale, nell'ambito di un articolato quadro di misure intese a contrastare il sempre più allarmante fenomeno della ludopatia³. Premettendo che la gravosità del vuoto normativo creato dalla eliminazione *tout court* della sanzione era stata rilevata anche dall'Avvocatura Generale dello Stato⁴ e che questa è una preoccupazione cui la Consulta è normalmente, e ancor di più negli ultimi anni, particolarmente sensibile, pare a questo punto opportuno ricostruire il ragionamento che nondimeno ha portato la Corte a una decisione così risoluta.

L'*iter* argomentativo sviluppato nella decisione parte dalla considerazione che «in linea di principio, per risalente rilievo di questa Corte, non può essere ritenuta “preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina [...] che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti”»⁵. D'altra parte, spetta «– laddove ne ricorrano le condizioni – ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione, e, comunque sia, al legislatore provvedere a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che – in conseguenza della decisione stessa –

² Per un'analisi anche sul merito della questione e, in particolare, per riflessioni sul sindacato costituzionale in tema di proporzionalità delle sanzioni amministrative, v. L. TOMASI, *Nuove prospettive per il sindacato costituzionale sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio*, in [Sistema Penale](#), 4 ottobre 2021.

³ Cfr. punto 2 del *Considerato in diritto*, dove la Corte fa un breve *excursus* delle misure adottate dal legislatore per contrastare il diffondersi della dipendenza da gioco d'azzardo.

⁴ Più precisamente, l'Avvocatura Generale dello Stato aveva eccepito l'inammissibilità della questione sul rilievo che il giudice *a quo* si era limitato a denunciare l'illegittimità costituzionale della norma censurata, senza tuttavia indicare se e in che modo potesse essere colmata la lacuna creata dalla sua ablazione, con il risultato che, ove le questioni fossero state accolte, comportamenti di incontestabile gravità, quali quelli considerati, incidenti sulla tutela del fondamentale diritto alla salute, sarebbero rimasti privi di qualsiasi sanzione. «Verrebbe pertanto a crearsi, “inammissibilmente”, un vuoto normativo, non colmabile – in attesa di una nuova previsione legislativa – da altra disposizione vigente se non attraverso l'intervento additivo [di questa] Corte: intervento da ritenere, però, non consentito»; v. punto 3 *Considerato in diritto*.

⁵ Punto 3 del *Considerato in diritto*: al proposito, la Corte richiama le sentt. [n. 59 del 1958](#) e [n. 242 del 2019](#). Quest'ultima pronuncia, come noto, è la sentenza sul c.d. caso Cappato in cui la Corte invero, a una simile asserzione di principio, ha fatto seguire un dispositivo ampiamente manipolativo, proprio per impedire che si creassero vuoti di disciplina a seguito della dichiarazione di incostituzionalità. La sentenza del 1958 riguardava, invece, una normativa in materia di esercizio di culti acattolici, in cui in effetti la Corte, respingendo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura, considerato come in ogni caso nella fattispecie vagliata non si rischiasse effettivamente il crearsi di un vuoto normativo, affermava per l'appunto quanto riportato *supra* nel testo, e osservava che spettava comunque «alla saggezza del legislatore, sensibile all'impulso che naturalmente proviene dalle sentenze di questa Corte, di eliminar[e la carenza di disciplina eventualmente causate] nel modo più sollecito ed opportuno». Si tratta in ogni caso, come è evidente, di un precedente molto risalente nel tempo.

apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione»⁶. Altresì, questo principio sarebbe riferibile, in linea di massima, anche ai casi in cui ad essere scrutinata sia una norma sanzionatoria e le censure investano l'entità o la strutturazione del trattamento punitivo, come sarebbe invero dimostrato da alcune risalenti decisioni in cui la Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione penale in ragione della sua cornice edittale, «non esitò, in effetti, a rimuovere puramente e semplicemente la norma sottoposta a scrutinio, lasciando al legislatore il compito di rimodulare la sanzione in accordo con i principi costituzionali»⁷.

Enunciato questo principio, la Corte precisa quindi che «l'esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di «insostenibili vuoti di tutela» per gli interessi protetti dalla norma incisa»⁸. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui alla mera caducazione conseguisse «una menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali». In ipotesi del genere, difatti, il vuoto normativo causato non sarebbe neppure temporaneamente tollerabile. D'altronde, anche qualora vi fosse effettivamente una reazione tempestiva da parte del legislatore volta a colmare la lacuna creatasi, la novazione comunque, stante l'inderogabile principio di irretroattività della norma sfavorevole in materia punitiva, opererebbe solo per il futuro, non producendo alcun effetto sui fatti pregressi, i quali, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, diverrebbero automaticamente e definitivamente privi di ogni rilievo penale, persino in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, i cui effetti verrebbero a cessare⁹: disciplina, questa, da ritenere riferibile anche ai fatti colpiti con sanzioni amministrative a carattere punitivo¹⁰.

È solo in tali casi quindi che, a dire della Corte, «la rimozione del *vulnus* costituzionale resta necessariamente condizionata all'individuazione di soluzioni sanzionatorie che – *nel rispetto dei limiti ai poteri di questa Corte, che escludono interventi di tipo “creativo”* – possano sostituirsi a quella censurata». Soluzioni che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, «ispirata dall'esigenza di evitare la creazione di “zone franche” intangibili dal controllo di legittimità costituzionale», sarebbero rinvenibili anche al di fuori del tradizionale schema delle “rime obbligate”, facendo leva su precisi punti di riferimento offerti dal sistema normativo vigente, anche alternativi tra loro, salvo naturalmente un sempre possibile intervento legislativo di segno differente, purché in linea con la Costituzione.

⁶ La Corte riprende questo passo dalla [sent. n. 113 del 2011](#) (punto 8), che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione delle sentenze penali di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò fosse necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. D'altra parte, in tale decisione la riflessione sul compito spettante a giudici e legislatore di dar seguito alle pronunce di incostituzionalità non ha accompagnato una decisione meramente ablativa; come è anzi evidente, si tratta di un dispositivo additivo ampiamente manipolativo che ha introdotto un istituto prima inesistente nel nostro ordinamento in quanto ritenuto costituzionalmente necessario per rispettare l'art. 46 della CEDU. Anche in tal caso, quindi, la sentenza richiamata non può considerarsi un effettivo precedente. Si tratta più che altro di una semplice citazione di un passo specifico di un'altra decisione.

⁷ Il riferimento è alle [sentt. n. 218 del 1974](#) e n. [176 del 1976](#) in materia di caccia; a ben vedere, queste sentenze, pur avendo realizzato un *abolitio criminis*, non sono pienamente assimilabili al caso in esame. La prima ha censurato l'omologazione, nel medesimo trattamento sanzionatorio, di violazioni di gravità palesemente diversa, desanzionando quindi la sola fattispecie meno grave; la seconda ha depenalizzato una fattispecie prevista come delitto volta a prevenire l'inosservanza di certi divieti, in quanto, anche a seguito di novazioni legislative, proprio la violazione di questi ultimi era sanzionata come mero illecito amministrativo. Nel caso in esame, come si dirà nel proseguo, la caducazione ha invece effetti decisamente più dirimpenti e meno “chirurgici”.

⁸ La pronuncia richiama sul punto la [sent. n. 222 del 2018](#), archetipo della c.d. teoria delle “rime possibili”.

⁹ *Ex art. 30, comma 4, l. 11 marzo 1953, n. 87.*

¹⁰ Cfr. [sent. n. 68 del 2021](#).

Nondimeno, la fattispecie oggetto del giudizio in questione non rientrerebbe in questa categoria. Se infatti la tutela della salute, nella cui cornice si inscrivono le misure intese a contrastare il gioco d'azzardo patologico¹¹, è obiettivo di sicuro rilievo costituzionale e i precetti sanzionati dalla norma censurata sono in grado di svolgere un ruolo indubbiamente apprezzabile in questo contesto, si tratterebbe pur sempre di condotte sensibilmente antecedenti la concreta offesa all'interesse protetto, discutendosi di inosservanze rispetto a obblighi informativi, o di "richiamo dell'attenzione", a carattere preventivo, diretti a soggetti che già praticano, o comunque intenzionati a praticare, forme di gioco consentite dalla legge sulle possibili derive patologiche di tale pratica, fidando che ciò giovi a dissuaderli dagli abusi. «Il deficit di tutela conseguente all'ablazione della norma denunciata *non attinge, dunque, a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca* – e l'indicazione, da parte del giudice rimettente ([sentenze n. 115 del 2019](#) e [n. 233 del 2018](#)) – di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, suscettibili di essere sostituite, ad opera di questa Corte, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un intervento legislativo».

Dopo tali preliminari considerazioni sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale la Consulta passa quindi ad accertare l'incostituzionalità della norma censurata, per poi rilevare come effettivamente nel sistema vigente non sarebbero rinvenibili soluzioni sanzionatorie che, in ragione dell'assimilabilità delle condotte sanzionate, possano fornire un criterio in grado di guidare la Corte nell'adottare una sentenza sostitutiva¹². Tuttavia, come detto, ciò non rappresenta un ostacolo alla declaratoria di illegittimità costituzionale, che semplicemente avrà un contenuto meramente ablativo, spettando al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo.

3. Una pronuncia di mero accoglimento in materia di dosimetria sanzionatoria: nuove precisazioni in tema di sentenze a "rime possibili"

La ricostruzione offerta dalla Corte è peraltro piuttosto interessante laddove si consideri la tipologia di giudizio nel quale è intervenuta e la si raffronti con le tendenze della più recente giurisprudenza costituzionale.

Come sopra riportato, la Corte parte dalla considerazione che «in linea di principio» le carenze di disciplina che potrebbero derivare dalle proprie pronunce non possono essere ritenute preclusive della declaratoria di illegittimità costituzionale: normalmente difatti non spetterebbe alla Corte preoccuparsi dei riflessi ordinamentali causati dalle proprie decisioni, essendo questo piuttosto compito dei giudici e del legislatore. E ciò varrebbe anche, in linea di massima, nel sindacato sulla dosimetria sanzionatoria.

Già questo assunto è idoneo a stimolare qualche riflessione, se si considera come la recente giurisprudenza costituzionale lasci spesso trasparire la convinzione che sia invece, per l'appunto, nei poteri e nelle responsabilità della Corte farsi carico delle conseguenze sistemiche causate dai propri interventi, finanche supplendo all'inefficienza o alle impossibilità degli altri poteri dello Stato¹³.

¹¹ Sono in proposito richiamate le [sentt. n. 27 del 2019](#), [n. 108 del 2017](#) e [n. 300 del 2011](#).

¹² V. punto 7 del *Considerato in diritto*, dove anche si osserva che: «In particolare, non soccorre la soluzione – che pure sembra ipotizzata dall'ordinanza di rimessione – di sostituire, alla sanzione colpita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, quella prevista nei confronti di chi consenta la partecipazione al gioco a minori di anni diciotto: all'evidenza, le fattispecie non sono assimilabili, stante l'eterogeneità delle condotte punite. Per la violazione ora indicata sono d'altro canto previste, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, di minor importo e graduabile (da cinquemila a ventimila euro), sanzioni accessorie di significativo spessore (chiusura temporanea dell'esercizio, del locale o del punto di offerta; in determinati casi di recidiva, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative), la cui estensione ai comportamenti che qui interessano sarebbe contraria allo stesso "verso" delle questioni e certamente estranea, comunque sia, alle competenze di questa Corte».

¹³ Diverse sono le decisioni degli ultimi anni in cui la Corte ha ritenuto espressamente di doversi far carico delle conseguenze discendenti dalle proprie decisioni: recente esempio è la [sent. n. 41 del 2021](#) in cui è stata differita la caducazione delle norme vagliate al 2025 per evitare il prodursi, nell'immediato, di un grave pregiudizio all'amministrazione della giustizia; v. R. PINARDI, [Costituzionalità "a termine" di una disciplina resa temporanea dalla](#)

Anzi, proprio la crescente pervasività delle decisioni assunte dalla Consulta è stata oggetto di aspre critiche ad opera di una parte non marginale della dottrina¹⁴.

La decisione in questione sembrerebbe invece, sotto questo profilo, dimostrare una maggiore consapevolezza della Corte circa la natura del proprio ruolo di semplice epuratrice dell'ordinamento da previsioni normative costituzionalmente illegittime, come anche dei compiti diversamente spettanti al legislatore e ai giudici, il cui apporto collaborativo, in particolare davanti a questioni di "incostituzionalità complessa", dovrebbe essere finalizzato a garantire una meno traumatica reazione dell'ordinamento alla decisione caducatoria. Invero, una simile lettura della propria posizione nell'assetto istituzionale sembra rispondere maggiormente a quello che era il disegno dei Costituenti che, come è noto, concepirono la Corte come una giurisdizione di mero annullamento, cui quindi sarebbe dovuto spettare essenzialmente il compito di eliminare quanto ritenuto incostituzionale. La decisione di accoglimento era difatti stata prefigurata come l'*incipit* della risoluzione del problema di costituzionalità, non come sua chiusura. In questa prospettiva, il Giudice delle leggi avrebbe dovuto semplicemente, «[...] a seconda di ciò che occorre per sopperire al vuoto creato [dalla pronuncia di

stessa Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021), in questa *Rivista, Studi 2021/I*, 288 ss., come anche da V. ONIDA, *Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o "sospensione" temporanea della norma costituzionale?*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 2 del 2021, 130 ss. Si permetta anche di richiamare C. DE LUCA, *Una decisione su misura: un nuovo espediente della Consulta per temperare la portata demolitoria delle proprie sentenze di accoglimento. (Osservazioni a margine della sent. n. 41 del 2021 in tema di presenza di giudici ausiliari nei collegi di Corte di appello)*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 3 del 2021, 79 ss. Sempre in materia di modulazione dell'efficacia diacronica delle decisioni di accoglimento, al fine di temperarne la portata demolitoria, emblematica poi è la criticatissima *sent. n. 10 del 2015*, intervenuta sulla legittimità costituzionale della c.d. *Robin Tax*; sul peso assunto nell'economia di questa decisione dalla valutazione dell'incidenza che i suoi effetti avrebbero prodotto sul contesto finanziario pubblico v., tra i molti, L. ANTONINI, *Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 23 aprile 2015, 2, come anche R. PINARDI, *La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d'incostituzionalità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 27 aprile 2015, 1 ss. In termini più favorevoli alla decisione assunta v. D. DIACO, *Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra Legge fondamentale e diritto costituzionale vivente*, in questa *Rivista, Studi, 2016/I*, 194 ss., part. 212. Altro chiaro esempio della tendenza in parola può essere altresì visto nella *sent. n. 246 del 2019*; su tale pronuncia v. R. PINARDI, *Incostituzionalità «sopravvenuta» vs. manipolazione degli effetti: alcune precisazioni terminologiche e concettuali*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1 del 2020, 71 ss. e G. AVERSENTE, *La sentenza n. 246 del 2019: conferme e novità sul governo degli effetti temporali nel giudizio in via principale (e non solo)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2 del 2020, 329 ss., come anche nella *sent. n. 152 del 2020*. L'esplicita attenzione della Consulta all'impatto delle proprie pronunce è ancora dimostrata da altri recenti orientamenti quale anzitutto il recente aperto superamento della c.d. teoria delle rime obbligate a partire dalla *sent. n. 222 del 2018* (cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce); si tratta di una innovazione giurisprudenziale ampiamente commentata in dottrina: tra i diversi contributi, v. D. TEGA, *La corte nel contesto, Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020, 102 ss., che ne propone una chiara ed estesa ricostruzione, enfatizzandone l'appartenenza alla presente stagione attraversata dalla Corte. Non meno significativa, poi, si è rivelata l'elaborazione della tecnica dell'ordinanza di illegittimità costituzionale accertata ma non dichiarata con rinvio della decisione a una data fissata, inaugurata con la decisione sul caso Cappato (*ord. n. 207 del 2018* cui ha fatto seguito la *sentenza n. 242 del 2019*); tale modello è stato ripreso poi dall'*ord. n. 132 del 2020*, cui è seguita la *sent. n. 150 del 2021*, e dall'*ord. n. 97 del 2021* sull'ergastolo ostativo; anche su tale tecnica i commenti sono numerosissimi: tenendo conto del profilo qui evidenziato, v. almeno R. PINARDI, *Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, III, Nuovi scenari per la giustizia costituzionale*, Consulta OnLine, Genova, 2020, 169; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2 del 2019, 644 ss.; C. PANZERA, *L'ordinanza "una e trina"*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 7 giugno 2019; P. CARNEVALE, *Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista, Studi 2019/II*, 370 ss.; A. MATTEONI, *Legittimità, tenuta logica e valori in gioco nelle "decisioni di incostituzionalità prospettata": verso un giudizio costituzionale di ottemperanza?*, in questa *Rivista, Studi 2021/II*, 348 ss.; nonché gli scritti raccolti in F.S. Marini e C. Cupelli (curr.), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, 2019.

¹⁴ In particolare, si v. le penetranti osservazioni critiche espresse in A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, n. 2 del 2019, 264 ss., cui ha fatto seguito il saggio A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 12 del 2021, 170 ss.

accoglimento], mettere in moto il processo interpretativo o il processo creativo delle leggi, non sostituirsi ad essi. [...] La risoluzione di casi, per così dire, di incostituzionalità complessa [avrebbe dovuto comportare] perciò l'apertura di un dialogo tra istituzioni, poiché la giurisdizione costituzionale non ha, di per sé, gli strumenti sufficienti allo scopo»¹⁵.

Ebbene, è proprio in una simile ottica che viene a collocarsi la decisione in parola, la quale si limita in effetti ad aprire il processo correttivo, rimettendosi per il resto alla volontà del legislatore.

A fronte di quanto appena osservato, tuttavia, non può farsi a meno di notare che, seppure non in materia penale, il sindacato verteva pur sempre sulla dosimetria sanzionatoria, ossia proprio in quell'ambito nel quale ha trovato recentemente origine la rivoluzionaria giurisprudenza delle "rime possibili", tanto discussa in dottrina e richiamata nella stessa pronuncia qui esaminata¹⁶.

Come è noto, in virtù di quest'ultimo *revirement*, la Consulta ha iniziato ad impiegare sentenze manipolative anche fuori dal tradizionale schema delle "rime obbligate"¹⁷, ricorrendo a «precisi punti di riferimento» offerti dal sistema normativo vigente, anche alternativi tra loro, pur di sostituire trattamenti sanzionatori viziati, senza creare al contempo lacune normative con il proprio intervento. Diversamente, in precedenza e per lungo tempo, in situazioni del genere l'operato della Corte si arrestava davanti all'impossibilità, anche qualora fosse stato accertato un *vulnus* costituzionale determinato dalla norma censurata, di rimediarsi, dato l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore in materia di politica criminale.

A un atteggiamento improntato a un rigido *self-restraint* ed a un rigoroso rispetto delle attribuzioni riservate al Parlamento ha quindi fatto seguito, negli ultimi anni, un maggiore interventismo della Corte, non più propensa ad arrestare la sua azione proprio là dove vengono in rilievo i «diritti fondamentali» della persona innanzi alla potestà punitiva pubblica¹⁸.

Come visto, però, la sentenza in parola, si distacca da entrambe le prospettive richiamate. Davanti, infatti, al riscontro di un vizio di legittimità costituzionale, la Corte, pur non rinvenendo

¹⁵ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 260 ss.

¹⁶ Sono ormai molte le pronunce appartenenti a questo nuovo orientamento, anche in ambiti diversi dal sindacato sulla dosimetria sanzionatoria. Alla [sent. n. 222 del 2018](#) hanno difatti fatto seguito, senza pretese di esaustività, le sent. nn. [233 del 2018](#), [40 del 2019](#), [99 del 2019](#), [242 del 2019](#), [113 del 2020](#), [152 del 2020](#), [224 del 2020](#), [252 del 2020](#), [48 del 2021](#), [63 del 2021](#), [120 del 2021](#) e [157 del 2021](#).

Molti sono i commenti critici a tale indirizzo: v. ad esempio A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 265 ss.; L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in [Federalismi.it](#), n. 12 del 2021, 242 ss.; G. REPETTO, *Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, III, Nuovi scenari per la giustizia costituzionale*, Consulta OnLine, Genova, 2020, 153; S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a "rime possibili"*, in *Quad. cost.*, n. 1 del 2019, 183 ss.; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, cit., 650; A. SPADARO, *I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c.*, in [Rivista AIC](#), n. 4 del 2019, 164 ss., nel paragrafo significativamente intitolato "Esempi di un uso probabilmente temerario del judicial activism"; R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), n. 2 del 2019, 139 ss.; V. GIANNELLI, *Dalle rime obbligate al dispositivo "cedevole". Brevi note sugli ultimi approdi del sindacato costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni penali*, in [Federalismi.it](#), n. 15 del 2020, 85 ss.; D. MARTIRE, *Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi? Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale*, in [Osservatorio costituzionale](#), n. 6 del 2020, 244 ss. Di particolare interesse su tale orientamento è altresì la ricostruzione data dal Presidente della Corte G. CORAGGIO, [Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2020](#), 12 ss. V. anche le osservazioni svolte dalla Presidente M. CARTABIA, [Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019](#), 6 ss.

¹⁷ Lo schema delle "rime obbligate", come noto, è una brillante ricostruzione dogmatica elaborata da Vezio Crisafulli per giustificare l'utilizzo di sentenze c.d. manipolative. Si v. V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in N. Occhiocupo (cur.), *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, Bologna, 1978, 84 ss. (ma già anche in *Giur. cost.*, 1976, 1694 ss.), come anche V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, V ed. riv. agg., Padova, 1984, 407 s. Tale schema è stato poi apertamente recepito dalla stessa giurisprudenza costituzionale, v. ad es. sentt. nn. [109 del 1986](#), [125 del 1988](#), [8 del 1987](#) e [ord. n. 380 del 2006](#).

¹⁸ Cfr. G. LATTANZI, [Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull'attività svolta nel 2018](#), 13 ss.

nell'ordinamento punti di riferimento che le permettessero di sostituirsi temporaneamente all'organo democratico-rappresentativo, non si è barricata nuovamente dietro a un *non possumus* emanando una pronuncia di inammissibilità per preservare la discrezionalità del legislatore, ma è intervenuta subito con una caducazione netta della norma sanzionatoria.

Questo forse inaspettato rigore nel rispetto dei propri confini d'azione dimostrato dalla Corte consegue, in ogni caso, solo al riscontro dell'assenza di soluzioni costituzionalmente possibili che consentissero una pronuncia sostitutiva.

Difatti, quello che pare emergere dall'argomentazione della [sent. n. 185/2021](#) è che in casi come quello vagliato, per intervenire con una decisione di accoglimento, semplicemente, non si pone come indispensabile la ricerca di soluzioni normative alternative che sostituiscano la norma caducata. Ma nella logica della sentenza ciò sembra comportare, *a contrario*, che sarebbe comunque praticabile (o forse addirittura preferibile?) il provvedere, anche in ipotesi come quella esaminata, con una pronuncia manipolativa a rime possibili, qualora vi fossero sufficienti elementi normativi cui ancorare l'operatività di tale schema¹⁹.

Non pare quindi che la decisione in commento prelude a un vero e proprio atteggiamento di auto-contenimento della Corte rispetto al suo più recente (e discusso) indirizzo della giurisprudenza a "rime possibili".

Può certamente essere apprezzabile che il Giudice delle leggi, non riuscendo a rinvenire effettivi punti di riferimento normativi idonei a orientare una decisione sostitutiva, abbia limitato la creatività della propria decisione, indirizzandosi verso un accoglimento secco, senza lanciarsi in problematici tentativi di correzione della scelta legislativa; ciò, tuttavia, non pare ancora sufficiente a configurare la [sent. n. 185/2021](#) come una prima manifestazione della volontà della Corte di limitare per il futuro alle sole ipotesi estreme il ricorso agli interventi sostitutivi "a rime possibili".

In effetti, esaminando con attenzione il percorso argomentativo seguito nella pronuncia, la Consulta sembra al più precisare le ipotesi in cui sia ancora impossibile per essa intervenire con una pronuncia di accoglimento pur avendo riscontrato un *vulnus* costituzionale. In primo luogo, difatti, è osservato come la carenza di disciplina che può derivare dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbe ancora preclusiva di un intervento meramente ablativo in tutti i casi in cui la lacuna di punibilità che ne conseguirebbe, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, fosse foriera di «insostenibili vuoti di tutela» per gli interessi protetti dalla norma incisa. Al ricorrere di tali circostanze, come spiegato nella sentenza, la Corte potrebbe perciò operare esclusivamente in chiave manipolativa per porre rimedio al *vulnus* riscontrato, ricorrendo, qualora ve ne siano le condizioni, al «tradizionale schema delle "rime obbligate"», o altrimenti al più libero modello delle "rime possibili". Tuttavia, la stessa pronuncia evidenzia che a quest'ultimo fine è necessario poter contare su riferimenti normativi cui collegare la "manipolazione", essendo preclusi alla Corte «interventi di tipo "creativo"». Perciò, di converso, al ricorrere delle suddette circostanze, l'assenza di riferimenti normativi cui ancorare la "manipolazione" costituisce tuttora elemento ostativo all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata, ancorché questa risulti fondata.

¹⁹ Non convince completamente l'interpretazione prospettata da L. TOMASI, *Nuove prospettive per il sindacato costituzionale sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio*, cit., nel punto in cui l'A. ritiene che la Corte, con la presente pronuncia, avrebbe per la prima volta precisato le condizioni di applicabilità della giurisprudenza sulle soluzioni "costituzionalmente adeguate", confinandola a casi limite: «questa precisazione – che sembra inaugurare un "nuovo corso" della giurisprudenza costituzionale, nel segno della residualità del ricorso alle sentenze manipolative del trattamento sanzionatorio – sembra fare da *pendant* all'estendersi del sindacato di proporzionalità intrinseca della Corte alle sanzioni amministrative. A fronte di un controllo più esteso, si prefigura un intervento meno manipolativo della Corte, quantomeno in tutte quelle ipotesi (che potrebbero essere numerose rispetto alle sanzioni amministrative) di incostituzionalità di norme sanzionatorie poste a presidio di condotte sensibilmente antecedenti la concreta offesa all'interesse protetto». In senso diverso, come si è cercato di chiarire sopra, a chi scrive sembra invece che la Consulta abbia esclusivamente voluto motivare la propria scelta di ritenere comunque ammissibile, nel caso di specie, la q.l.c., nonostante non fosse possibile un intervento manipolativo per assenza di punti di riferimento nell'ordinamento cui ancorarlo.

4. *La tollerabilità di taluni vuoti di tutela: un problematico giudizio dai confini incerti.*

Secondo la [sent. n. 185/2021](#), come accennato, un'intollerabilità, anche solo temporanea, di vuoti di tutela ricorrerebbe, «ad esempio», allorché dall'ablazione «derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali».

Questo tanto più qualora si tratti di sindacato su una norma sanzionatoria, in quanto, in tal caso, il vuoto causato non sarebbe in alcun modo sanabile da un intervento *ex post* del legislatore, che non potrebbe che operare esclusivamente per il futuro, lasciando definitivamente privi di copertura e quindi impuniti tutti i fatti pregressi.

Nondimeno, è proprio quest'ultimo scenario che si è per l'appunto inverato con la decisione in analisi. Anche qualora infatti il legislatore, in uno slancio di reattività e collaborazione istituzionale, si impegnasse a dare tempestivamente seguito all'invito fatto dalla Corte a prevedere un diverso trattamento sanzionatorio, questo in ogni caso non opererebbe per i fatti pregressi: la decisione della Consulta ha perciò comportato un definitivo desanzionamento delle fattispecie interessate²⁰. Bisogna però considerare che la norma caducata si riferiva alla violazione di una molteplicità di obblighi informativi, *tutti* rimasti ora privi di copertura sanzionatoria.

Peraltro, la censura di incostituzionalità è conseguita alla constatazione della non proporzionalità della sanzione prevista all'intera gamma di comportamenti riconducibili alle fattispecie così sanzionate: ciò, tuttavia, non toglie che la norma caducata sanzionava anche fattispecie di significativa gravità rispetto alle quali la previsione censurata risultava ragionevolmente proporzionata.

D'altronde, ad essere in contrasto con il dettato costituzionale, a dire della stessa Corte, era la *fissità* della sanzione, a fronte di una gamma troppo diversificata di casi concreti. Ciò nonostante, la pronuncia ha indistintamente e drasticamente rimosso *tout court* la sanzione.

In proposito, non può non osservarsi che un dispositivo che tentasse di incidere unicamente sulla rigidità della previsione sarebbe risultato probabilmente meno traumatico e, per usare il lessico della sentenza, più proporzionato²¹.

Con ciò, peraltro, non si intende dire che sarebbe stato maggiormente auspicabile un intervento manipolativo della Corte. Come si è già notato, è anzi rassicurante che la Consulta, quanto meno formalmente, continui a riconoscere la sussistenza di limiti ai propri poteri di correzione dell'assetto

²⁰ Sarebbe peraltro interessante interrogarsi sul “seguito” che avrà una simile pronuncia rispetto alle sanzioni amministrative *medio tempore* adottate e ai giudizi impugnatori pendenti; determinare la reazione ordinamentale alla dichiarazione di incostituzionalità è naturalmente compito riservato ai giudici che dovranno appunto rispondere alle questioni accennate qualora se ne presenti l'occasione; quest'ultime, in ogni caso, non paiono ad oggi di così ovvia soluzione dato il progressivo processo, che si sta inverando proprio negli ultimi anni, di assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali, quanto a garanzie costituzionali. Ci si potrebbe infatti domandare, ad esempio, se un caso come quello qui esaminato sia o non sia assimilabile a quello che ha dato vita alla recente [sent. n. 68 del 2021](#), in cui la Corte che ha aperto la strada alla possibilità di estendere l'operatività dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 anche ai casi di caducazione di norme sanzionatorie non penali, cosa che fino a qualche anno fa era invece pacificamente esclusa (v. [sent. n. 43 del 2017](#)). Per osservazioni a commento della [sent. n. 68/2021](#), v. M. SCOLETTA, *La revocabilità della sanzione amministrativa illegittima e il principio di legalità costituzionale della pena*, in *Sistema Penale*, 20 aprile 2021; A. PISANESCHI, *La sentenza 68 del 2021. Le sanzioni amministrative sostanzialmente penali ed il giudicato*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4 del 2021, 262 ss.; V. MARCENÒ, *Un altro passo verso l'assimilazione delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali alle sanzioni penali. Il limite del giudicato cede ancora, ma solo a seguito di una valutazione sanzione per sanzione*, in *Nomos*, n. 2 del 2021, 1 ss.

²¹ Intervento che avrebbe potuto ad esempio somigliare a quanto fatto dalla Corte con la [sent. n. 222 del 2018](#), in cui a fronte dell'illegittimità costituzionale di una pena accessoria fissa prevista per i reati di bancarotta, era stata dichiarata l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva che l'ammontare della sanzione non fosse di 10 anni ma «fino a» 10 anni. In tale giudizio, tuttavia, la soluzione in questione era stata tratta da altre norme della medesima disciplina che prevedevano proprio una simile cornice editale (seppur con massimi decisamente inferiori).

normativo e non provveda in chiave manipolativa laddove non rinvenga anche solo vaghi “punti di riferimento” cui ancorarsi. Quanto osservato è finalizzato piuttosto a porre in luce la problematica individuazione operata dalla Corte del *discrimen* tra ipotesi in cui la rimozione del *vulnus* costituzionale viene condizionata alla necessaria individuazione di soluzioni sanzionatorie alternative e ipotesi in cui non lo è, come nel caso di specie.

Stando alla [sent. n. 185/2021](#), infatti, affinché sia imprescindibile un intervento manipolativo, il *deficit* di tutela conseguente all’ablazione della norma denunciata dovrebbe attingere determinati «livelli» che non sarebbero raggiunti nel caso in esame. A tale conclusione dovrebbe pervenirsi, secondo la Corte, in quanto la disciplina oggetto del giudizio, pur iscrivendosi tra misure intese a tutelare la salute (quindi un obiettivo di sicuro rilievo costituzionale), mirava a sanzionare condotte sensibilmente antecedenti la concreta offesa all’interesse protetto, discutendosi di inosservanze a obblighi di «richiamo dell’attenzione», a carattere preventivo, rivolti a soggetti che già praticano, o sarebbero intenzionati a praticare, forme di gioco consentite dalla legge, in ordine alle possibili derive patologiche di tale pratica.

La valutazione della Consulta sulla tollerabilità di vuoti di tutela consegue quindi a un giudizio, dai confini non poi così oggettivamente predeterminabili, sul grado di offensività delle condotte sanzionate.

Peraltro, sembra piuttosto chiaro che nella decisione in questione abbia significativamente pesato anche la specificità dal caso concreto oggetto del processo principale, in cui la comminazione della sanzione fissa di cinquantamila euro appariva particolarmente iniqua, stante la violazione solo parziale degli obblighi informativi da parte del titolare di un bar, nel quale era presente un unico apparecchio da gioco. È perciò ragionevole ritenere che la Corte avesse ben presente, nell’operare la propria valutazione, l’esigenza palesata dal giudice *a quo* di impedire il perpetrarsi di un’ingiustizia sostanziale, per iniquità e sproporzione della reazione sanzionatoria statale, nei confronti del cittadino ricorrente, tanto da ritenere comunque preferibile un suo intervento meramente ablativo, anche se comportante vuoti di disciplina insanabili *ex post*, a una pronuncia di inammissibilità, cui è invece spesso ricorso in casi simili in passato.

5. Conclusioni

Traendo qualche conclusione da quanto fin qui considerato, la decisione in esame sembra in sostanza porsi come una specificazione dei recenti approdi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di utilizzabilità di pronunce manipolative.

Il superamento dello schema delle rime obbligate in favore di interventi a rime possibili, ispirato, stando alla stessa giurisprudenza costituzionale, «all’esigenza di evitare la creazione di “zone franche” intangibili dal controllo di legittimità costituzionale», viene in effetti precisato: le pronunce manipolative sono possibili esclusivamente qualora collegabili, in qualche modo, a norme che fanno già parte dell’ordinamento; nei casi in cui non siano rinvenibili in alcun modo agganci al dato normativo vigente la Corte sarà quindi tenuta a pronunciare una sentenza meramente ablativa, salvo che questa non comporti, dato il tipo di norma sindacata, insostenibili vuoti di tutela, in particolare qualora ciò causi una lesione diretta di “diritti fondamentali”; difatti, in quest’ultimo caso, la Corte non potrà comunque accogliere la questione.

Assumendo perciò la prospettiva della Consulta, in realtà sussisterebbero ancora limitate aree, anche in materia sanzionatoria, sottratte al suo sindacato e quindi costituenti delle “zone franche”, in cui l’unica possibilità di riconduzione a costituzionalità risiederebbe in un intervento legislativo.

Peraltro, per quanto concerne l’individuazione del *discrimen* tra vuoti di tutela tollerabili – che consentono l’utilizzo di sentenze meramente ablativo – e vuoti «insostenibili» – che precludono l’accoglimento della questione qualora non sia possibile procedere in chiave manipolativa – il giudizio operato dalla Corte presenta all’evidenza confini di cui non è agevole predeterminare l’estensione oggettiva, permanendo in proposito significativi margini di “discrezionalità” in capo al

Giudice delle leggi, nella cui valutazione un certo rilievo possono sempre assumere anche le peculiarità che, di volta in volta, caratterizzano il caso concreto oggetto del processo principale.

Ad ogni modo, nella [sent. n. 185/2021](#) la scelta di agire con una declaratoria di incostituzionalità pura, nonostante il vuoto sanzionatorio così determinato, pare d'altra parte in linea con il crescente interventismo che ha caratterizzato la giurisprudenza costituzionale negli ultimi anni. Come si è già osservato, infatti, al riconoscimento della propria impossibilità di correggere essa stessa la disciplina censurata, la Corte non ha deciso, come in passato, di non decidere, arroccandosi dietro una pronuncia di inammissibilità, sostanzialmente abdicando al proprio ruolo di custode della Costituzione, ma ha optato per l'eliminare comunque il *vulnus* riscontrato.

Questa specifica forma di attivismo, peraltro, almeno a parere di chi scrive, è nel complesso apprezzabile. Non bisogna difatti dimenticare che se è vero che il crearsi di *deficit* normativi, soprattutto in materia sanzionatoria, può contribuire a significativi indebolimenti dell'effettività dell'assetto ordinamentale, nondimeno, un opposto orientamento sbilanciato nel senso della inammissibilità rischia di inverare «un grave sovvertimento dei valori costituzionali, [iperproteggendo non la] discrezionalità del legislatore ma [la] sua inerzia, [abdicando alla] stessa funzione della Corte costituzionale come giudice delle leggi»²².

Chiarito ciò, non possono comunque non valutarsi con spirito critico le oscillazioni che continuano a caratterizzare gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in ordine a una esatta determinazione dei limiti ai propri poteri e margini di azione. Se difatti tali oscillazioni sono in una certa misura ineliminabili, considerata la loro natura pretoria, tuttavia, non viene meno l'auspicio di una Corte che stabilisca confini più precisi e duraturi agli strumenti e alle tecniche del proprio agire; ciò se non altro al fine di sottrarsi alle comprensibili critiche di coloro che vedono nei suoi imprevedibili cambi di passo o nella particolare creatività dimostrata nelle sue decisioni un possibile rischio per la natura, che le è propria, di organo giurisdizionale, inficiata dalla sempre più alta difficoltà di anticipare l'esito del sindacato di legittimità costituzionale da essa svolto²³.

²² V. G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, cit., 307. In termini favorevoli al maggiore attivismo giurisprudenziale v. G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in [Questione giustizia](#), n. 4 del 2020, il cui ultimo paragrafo significativamente si intitola “*La Corte costituzionale rifiuta il “quieto vivere” e “rende giustizia”*”.

²³ Per una ricostruzione del dibattito intercorso sulla natura della Corte costituzionale si veda ad esempio R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in [Rivista AIC](#), n. 3 del 2017, 5 ss. e la bibliografia ivi richiamata. Sul tema anche D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, cit., e R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Milano, 2017, *passim*. In proposito, si v. altresì quanto condivisibilmente rilevato da R. PINARDI e S. SCAGLIARINI, [La durata del processo della Corte nei conflitti tra poteri dello Stato: spunti e riflessioni a partire da una ricerca empirica](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2020/II](#), 468: «assistiamo, insomma, ad una curiosa eterogenesi dei fini, per cui la discrezionalità assicurata alla Corte come (opportuno) strumento difensivo della propria legittimazione quale organo di garanzia viene dalla stessa brandita come un'arma (a doppio taglio, però), con cui il giudice costituzionale guadagna, sì, ulteriori margini di movimento, ma al prezzo di delegittimarsi rispetto al proprio ruolo *super partes*». Non bisogna d'altra parte dimenticare che la Corte è un giudice, seppure speciale, e il carattere giurisdizionale richiede quanto meno il rispetto di criteri che assicurino un certo margine di prevedibilità delle sue decisioni.